

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata da Jean Louis Bapst, Arbedo
(del 10 aprile 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia del 21 gennaio 1970 presentata dal sig. Jean Louis Bapst, 1948, Arbedo, rappresentato dal signor Gottfried Dubach, di San Vittore.

Con sentenza 10 novembre 1969 la Corte delle Assise correzionali di Bellinzona ha condannato l'istante a 3 mesi di detenzione per furto. Il Bapst aveva già subito una condanna di 6 mesi di detenzione per furto il 2 luglio 1968 nel Canton Berna, con la sospensione condizionale per due anni.

Nell'istanza di grazia il sig. Dubach — come consulente ma ancor più come amico della famiglia Hauser che ospita oggi il Bapst e ne tutela i suoi interessi — non sminuisce la gravità dei fatti commessi dal suo cliente ma pone bensì in rilievo :

- le sue particolari condizioni di famiglia ;
- la sua giovane età, nonchè la sua immaturità nel valutare i fatti ;
- la natura del furto commesso (3 abiti e una gitarra) che avrebbe potuto essere minimizzato — come affermato dal giudice nella sentenza — se lo stesso non fosse stato preceduto dalla sentenza di Aarwangen ;
- le gravi conseguenze morali, familiari e professionali che potrebbero derivare dall'esecuzione della pena, cui si aggiungerebbe la revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa con sentenza 2 luglio 1968 ;
- le dichiarazioni del derubato e dell'Alpina-Versicherungs-Aktiengesellschaft, Zurigo, con le quali essi hanno rinunciato a un'azione penale.

Al presidente della Camera criminale del Tribunale di appello — ritenendo ancora valide le brevi considerazioni già esposte nella sentenza — *non sembra possibile* l'accoglimento della domanda di grazia. Il Procuratore Pubblico sopracerino preavvisa *negativamente* l'istanza dato che i motivi esposti nella domanda sono gli stessi già sostenuti dal difensore per ottenere il beneficio della sospensione condizionale e non ritenendo altresì che i fatti e le considerazioni del consulente legale siano una garanzia di ravvedimento.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). Tale Autorità non è un giudice di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia non è una sentenza, bensì un provvedimento di carattere straordinario che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituisce una patente violazione di principi equitativi.

Pur tenendo in considerazione i preavvisi negativi delle competenti Autorità penali, l'attuale situazione del Bapst, comprovata dal rapporto 10 marzo 1970 del segretario del Patronato penale, sig. Mo. Morellini, non può essere ignorata in quanto costituisce un elemento di giudizio per l'esame e l'eventuale concessione della grazia.

Nelle sue considerazioni il Mo. Morellini, oltre che a soffermarsi sulla evidente immaturità del Bapst, ritiene che con l'aiuto della famiglia Hauser l'interessato potrà assumere le proprie responsabilità per una sistemazione futura.

L'accoglimento della domanda di grazia potrebbe indurre le Autorità bernesi competenti — presso le quali la pratica è tenuta in sospenso nell'attesa del seguito che sarà dato alla presente istanza — a un più mite atteggiamento (ammonizione, prolungo del periodo di prova — art. 41, cifra 3, cpv. 2 CPS); un rifiuto per contro provocherebbe inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza 2 luglio 1968 dal Tribunale di Aarwangen. Il Bapst, oltre alla pena di 3 mesi, decisa dal Tribunale ticinese, dovrebbe quindi ancora scontare quella di 6 mesi sopra richiamata.

Premesso che l'esercizio della grazia possa consistere anche nella sospensione della pena e l'applicazione di un periodo di prova (art. 2 legge sull'esercizio del diritto di grazia / art. 7 O.F. sul casellario giudiziale), pur ritenendo il Bapst meritevole di una punizione, si pone ugualmente il problema se, in considerazione degli elementi favorevoli all'interessato, emersi in questi ultimi 6 mesi, non si possa concedergli in via del tutto eccezionale un ultimo atto di fiducia, applicando alla sentenza 10 novembre 1969 della Corte delle Assise correzionali di Bellinzona *un periodo di prova di almeno tre anni, sottoponendolo altresì al Patronato penale.*

L'istanza di grazia è pertanto trasmessa a questo Gran Consiglio per la decisione di sua competenza.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli